APPROFONDIMENTO CIVILE

Sanabile la notifica PEC anche se le ricevute di accettazione e consegna sono in PDF (Cass. n. 27351/2025)

Data pubblicazione: 16/10/2025

Autore: Avv. Roberto Francesco Iannone

Categoria: Civile

Contenuto

È principio ormai consolidato che, in materia di notificazioni a mezzo PEC, **la violazione delle forme digitali previste dalla legge n. 53/1994** (artt. 3-bis, 9 e 19-bis) e dalle **specifiche tecniche ministeriali del 2014** — le quali impongono il deposito telematico dell'atto notificato unitamente alle ricevute di accettazione e consegna in formato ".eml" o ".msg", nonché l'inserimento dei relativi dati nel file "datiAtto.xml" — comporti la **nullità della notificazione**.

Tuttavia, non è raro che, per mera disattenzione o errore tecnico, il difensore alleghi **ricevute di accettazione e consegna in formato PDF** anziché nei formati originari.

La domanda è inevitabile: **una simile notifica è irrimediabilmente nulla oppure può essere sanata?**

LA SENTENZA DELLA CASSAZIONE

La **Corte di Cassazione**, con la sentenza n. **27351/2025**, ha fornito una risposta tanto equilibrata, quanto salvifica per il professionista distratto.

Secondo la Suprema Corte, **anche se le ricevute di accettazione e consegna vengono depositate in formato PDF**, la notifica **può ritenersi valida** qualora sia possibile **dimostrare aliunde** — cioè da altri elementi concreti del processo — che l'atto è stato regolarmente consegnato e ricevuto nei termini di legge.

Documento generato da www.giurispedia.com | © 2026 Giurispedia - Tutti i diritti riservati

In tal caso, trova applicazione l'art. **156, comma 3, c.p.c.**, in forza del principio del **raggiungimento dello scopo dell'atto**, con conseguente **sanatoria della nullità**.

Ma c'è di più: la Corte ha sottolineato che, trattandosi di **nullità e non di inesistenza o inefficacia**, il vizio è **comunque sanabile**, anche mediante la **rinnovazione della notifica.**

Avv. Michelealfredo Chiariello Iscritto all'Ordine degli Avvocati di Trani e presidente della Camera dei Giuslavoristi di Trani. Patrocinante in Cassazione e Giurista Ambientale. Opera in tutti i rami del diritto, sia in ambito giudiziale che stragiudiziale. Collabora con le più importanti piattaforme giuridiche online, oltre ad essere autore di numerosi articoli ivi pubblicati. Ideatore e responsabile dei siti www.avvmichelealfredochiariello.it e www.studiolegalechiariello.it, nonchè ideatore e fondatore del progetto giuridico "Il periscopio del diritto", di cui è autore e responsabile.

Documento generato da www.giurispedia.com | © 2026 Giurispedia - Tutti i diritti riservati